

TI_GERICHTE 16.2001.78 vom 21. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2001.78

FR: TI_GERICHTE 16.2001.78 du 21 février 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2001.78 del 21 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.02.2002
16.2001.78

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2001.00078 Lugano 21 febbraio 2002 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 2001 presentato da _____ contro la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 maggio 2001 nei confronti di _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di Lit. 800'000 oltre fr. 50.– e le spese a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 29 maggio 2001 _____ ha convenuto in giudizio la _____ sita nel _____ di _____, al fine di ottenere il pagamento di Lit. 800'000 corrispondenti al valore di un coprimaterasso che l'istante sostiene essere stato danneggiato durante le operazioni di lavaggio da parte della convenuta; che con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto del riconoscimento delle proprie responsabilità da parte della convenuta che si è limitata a contestare l'ammontare del danno, ha accolto l'istanza limitatamente a Lit. 400'000 oltre fr. 50.– per le spese di lavaggio; che con il presente tempestivo gravame _____ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente si duole del mancato integrale accoglimento della sua pretesa risarcitoria ritenendo arbitraria la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC); che la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche (art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC); nel caso di specie la convenuta _____ non risulta avere personalità giuridica propria, in particolare non essendo iscritta a Registro di commercio in nessuna delle forme consentite, né conoscendosene persone fisiche responsabili qualora si trattasse di ditta individuale; che pertanto questa Camera non può che accertare d'ufficio la nullità dell'intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, destinate a un'entità che difetta della capacità processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC); che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. In evasione del ricorso per cassazione 25 settembre 2001 di

_____ è accertata la nullità dell'istanza 29 maggio 2001 e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del Circolo di Agno. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. III. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.